COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

38.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

PAG.

Proposte e disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori ZUCCALÀ ed altri; senatori MARTINAZZOLI ed altri: senatori LUGNANO ed altri; e disegno di legge: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Testo unificato approvato dal Senato*) (2428);

BALZAMO ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482);

ASSANTE ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497);

ANDERLINI ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche, e relativo sistema di autorizzazioni (1845);

ALTISSIMO e BASLINI: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) 503

PRESIDENTE 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 512, 513

ACCREMAN 505, 509, 510, 512

ASSANTE 506, 509, 512

CASTELLI, *Relatore* . . 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512

FELISETTI 505. 508, 509, 510, 511, 512

PAG.

MANCO 508, 509, 510, 512

MUSOTTO 509, 510

PADULA 505

SPAGNOLI 508, 510, 511, 512

SPERANZA 508

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia* . 508, 510, 512, 513

La seduta comincia alle 10,30.

PADULA, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Zuccalà ed altri; senatori Martinazzoli ed altri; senatori Lugnano ed altri e del disegno di legge *(Testo unificato approvato dal Senato)* (2428); e delle proposte di legge Balzamo ed altri (1482); Assante ed altri (1497); Anderlini ed altri (1845); Altissimo e Baslini (2100); Piccoli ed altri (2323), concernenti le intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri, Martinazzoli ed altri, Lugnano

ed altri, e del disegno di legge, già approvati, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 19 ottobre 1973; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri, Assante ed altri, Anderlini ed altri, Altissimo e Baslini, Piccoli ed altri, concernenti le intercettazioni telefoniche.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 6 febbraio scorso è stata conclusa la discussione sulle linee generali, con le repliche del relatore e del ministro della giustizia.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il testo unificato trasmesso dal Senato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli del progetto di legge n. 2428.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Dopo l'articolo 615 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 615-*bis*. — (*Interferenze illecite nella vita privata*). — Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Devo far presente che nel testo stampato dalla Camera, per errore al terzo alinea figura la parola « rileva » anziché la parola « rivela ».

CASTELLI, *Relatore*. Onorevole presidente, prima di procedere nell'esame degli articoli credo sia il caso che la Commissione valuti se sia opportuno mantenere la suddivisione del progetto di legge in una prima e in una seconda parte. Questa divisione a mio avviso aveva già poco significato prima, e non ne avrebbe alcuno se accogliessimo alcuni emendamenti che sono stati preannunciati, in particolare l'emendamento Felisetti all'articolo 1. Poiché il progetto di legge ha già un suo titolo, mi permetterei di proporre con un emendamento soppressivo l'eliminazione della rubrica della parte I e della rubrica della parte II.

PRESIDENTE. Poiché lei stesso ha rilevato che un siffatto emendamento sarebbe subordinato all'approvazione di altri emendamenti, penso che converrà esaminare la questione alla fine della discussione del provvedimento.

CASTELLI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Felisetti ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Dopo l'articolo 615 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 615-*bis*. — (*Interferenze illecite nell'altrui attività*). — Ai fini dell'applicazione della presente legge, per comunicazione o conversazione telegrafica o telefonica si intende qualunque trasmissione di suoni, immagini, dati ed altro che sia effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate. Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente immagini o notizie comunque attinenti l'altrui attività, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi riceve o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione, le notizie o le immagini ottenute nel modo indicato nel precedente comma.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato; ovvero in danno di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Il delitto è punibile a querela di parte se le immagini o le notizie attengono all'altrui vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 ».

FELISETTI. La prima parte dell'emendamento tende a stabilire la nozione di interferenza illecita nell'altrui attività; mi sembra opportuno precisare questa nozione, che serve da guida all'interpretazione dei successivi articoli.

La seconda parte dell'emendamento tende a sostituire l'espressione « notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 » con l'altra espressione « immagini o notizie comunque attinenti all'altrui attività », nel senso di tutelare la sfera delle attività private indipendentemente dal fatto che siano svolte nell'ambito del ristretto domicilio. Un'ulteriore modifica rispetto al testo del Senato è relativa all'attività di intercettazione nella quale autore o soggetto passivo è il pubblico ufficiale; anche per tale ipotesi conviene prevedere che la punibilità sia subordinata alla iniziativa del privato, quando si tratti di attività relative al domicilio privato.

ACCREMAN. L'emendamento presentato dall'onorevole Felisetti dà luogo, rispetto al testo che viene dal Senato, all'ampliamento dell'area su cui cadrebbe il fatto penale: cioè, dalla pura privatezza ambientale di cui all'articolo 614 (vale a dire l'abitazione, la privata dimora e le appartenenze a questo luogo) si passa a considerare l'altrui attività, sia se svolta nella privata dimora sia se effettuata altrove.

Nella sua relazione l'onorevole Castelli ha rilevato come il Senato abbia scelto di adeguarsi, in questo caso, ad una formula già esistente, quella concernente il reato di violazione di domicilio, senza introdurvi elementi nuovi. È vero che si possono avere manifestazioni, attinenti alla vita privata delle persone, che si svolgono per strada, però debbo rilevare che con l'emendamento proposto dall'onorevole Felisetti si amplia la portata della norma in modo tale da incidere su certe situazioni delicate cui faceva riferimento l'onorevole Assante nel suo intervento nella discussione sulle linee generali.

Da parte mia sarei dell'opinione di aderire alla scelta fatta dal Senato. Ritengo inoltre che la dizione « mediante l'uso di apparecchi visivi e sonori » sia tecnicamente più lata di quella prevista nell'emendamento Felisetti, che, facendo una descrizione tecnica più puntuale, in una certa misura ha una portata limitativa, specialmente rispetto ad eventuali innovazioni tecniche future.

CASTELLI, *Relatore*. Nella seconda parte del primo comma del nuovo testo recato dall'emendamento Felisetti è ripetuta esattamente la dizione del Senato.

ACCREMAN. Mi sembra che in questo caso tale dizione sia superflua, ma può darsi che mi sbagli.

Infine vorrei sottolineare che in entrambi i testi si punisce il fatto previsto nell'articolo in esame con una pena da sei mesi a tre anni. La fattispecie prevista nel testo del Senato, ad esempio, comprende il caso di chi con un mezzo di ripresa sonora, come un registratore, si procura notizie attinenti alla vita privata di una persona. Costui viene punito con una pena variabile da sei mesi a tre anni. Nel successivo articolo 617-*bis* si prevede una pena da uno a quattro anni per colui che svolge un'attività di installazione di un registratore, atto che, viceversa, costituisce un semplice tentativo rispetto alla fattispecie più generale. Per ovviare a questo inconveniente penso si possa aggiungere il seguente inciso: « salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi degli articoli seguenti ».

Sottopongo tale suggerimento all'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Il punto più importante è quello relativo alla estensione che vogliamo dare al luogo. Dobbiamo infatti preoccuparci anche di far comprendere nella fattispecie l'ipotesi, che si verifica piuttosto di frequente, di fotografi che riprendono, magari in mezzo alla strada, immagini non autorizzate.

PADULA. Condivido sostanzialmente le preoccupazioni espresse dal collega Accreman. Ritengo difficile discostarsi, in una regolamentazione penale relativa alle interferenze nella attività altrui, dal concetto di vita privata.

Pure se sarà affidata in larga misura alla elaborazione giurisprudenziale la previsione dei criteri con cui ampliare la formula generica, non possiamo in un testo di legge non fare riferimento al concetto di domicilio, per quanto vago esso sia.

Credo inoltre, per quanto siano comprensibili le ragioni che stanno alla base dell'emendamento proposto dal collega Felisetti, che non sia possibile accettare l'equiparazio-

ne del fatto commesso in danno di un pubblico ufficiale al fatto commesso da parte del pubblico ufficiale, contenuta nel terzo comma dell'emendamento in questione, sia sotto il profilo dell'aggravamento della pena sia sotto quello della procedibilità d'ufficio. La disposizione in esame tutela infatti la vita privata, e pertanto, mentre può essere accettato il testo del Senato circa l'aggravamento della pena e la procedibilità d'ufficio quando il soggetto che agisce è un pubblico ufficiale, perché si presume che abbia un carico di responsabilità specifiche, sembra difficile giustificare una tutela maggiore del pubblico ufficiale rispetto al privato cittadino come soggetto passivo del reato, anche se si può comprendere che la preoccupazione è quella di tutelare le delicate funzioni pubbliche. L'uso di questi mezzi fraudolenti per carpire notizie legate a pubbliche funzioni può essere statisticamente più rilevante, però penso che non sia ancora possibile perseguire penalmente questo fenomeno in modo sufficientemente esatto.

Ciò, del resto, è alla base della contraddizione evidenziata dall'onorevole Accreman tra l'ipotesi generica punita in modo più grave di quella specifica o strumentale. È chiara l'intenzione, nel testo del Senato, di punire specificamente l'azione concreta di installazione di meccanismi atti all'intercettazione, mentre ci si è trovati in maggiori difficoltà nel prevedere pene più gravi per tutte le ipotesi che possono rientrare nell'articolo 1. Credo, a questo riguardo, che si possa arrivare per lo meno all'equiparazione del massimo della pena o del minimo. Semmai si potrebbe pensare ad un aumento della pena per chi utilizza l'apparecchio installato. Credo che la carenza maggiore di questo articolo sia quella di non consentire di introdurre in qualche modo il dolo specifico di questo tipo di reato. Se potessimo arrivare ad una formula che ci consenta di prevedere una fattispecie di dolo specifico e non soltanto generico, probabilmente troveremmo qualche discriminante anche ai fini della graduazione della pena. Purtroppo, conoscendo i dibattiti svolti al Senato, sarà difficile arrivare a questo risultato, e toccherà alla giurisprudenza elaborare la materia. Dovendo restare sul terreno del dolo generico, cioè solo ai fini dell'acquisizione delle informazioni o immagini, senza andare a indagare a che scopo o a quali finalità tale acquisizione sia collegata (salvo che si tratti di una fattispecie di un più grave reato), dobbiamo limitarci alla formulazione generica; occorre però risolvere la contraddizione con l'articolo 617-*bis*.

Per queste ragioni sono favorevole, in linea generale, al mantenimento della formulazione approvata dal Senato, con l'inserimento della prima parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Felisetti, che potrebbe costituire un comma autonomo. Ripeto che invece le altre due proposte, quella dell'estensione del concetto di attività privata e quella dell'aggravamento di pena per l'ipotesi che il soggetto passivo del reato sia un pubblico ufficiale, mi trovano molto perplesso.

ASSANTE. Per una questione di forma mi sembra che l'espressione dell'emendamento Felisetti « chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato », dovrebbe essere sostituita con l'altra espressione « chi esercita la professione di investigatore privato, anche se in modo abusivo » (o « abusivamente »).

CASTELLI, *Relatore*. Gli interventi degli onorevoli Accreman e Padula hanno posto alcuni problemi su cui è bene richiamare l'attenzione della Commissione. L'emendamento interamente sostitutivo dell'onorevole Felisetti introduce una serie diversa di norme; penso che valga la pena di esaminarle distintamente.

La disposizione della prima parte del primo comma è in astratto opportuna. Nel testo del Senato, infatti, non è chiaro se, ad esempio, un'intercettazione che miri all'acquisizione di dati trasmessi ad un elaboratore elettronico sia punibile o no; questo è uno dei settori ove lo spionaggio telefonico è più pericoloso, eppure non sarebbe punibile perché non si intercettano né parole né immagini, ma solo dati di codice. Allo stesso modo l'innesto su un ponte radio abusivo e tendente a raccogliere alcuni dati non rientra nella previsione generica del testo del Senato, se non soccorre una norma interpretativa corrispondente a quella prevista dalla prima parte dell'emendamento Felisetti. Mi sembra però che questa disposizione non possa essere inserita nell'articolo 615-*bis*. Se la Commissione è d'accordo, occorrerà elaborare un articolo autonomo, che definisca che cosa si intende per conversazione telefonica o telegrafica. In tal caso probabilmente saranno necessarie modificazioni di natura formale; ad esempio, eliminerei il richiamo « ai fini dell'applicazione della presente legge », e direi semplicemente: « È considerata comunicazione o conversazione telefonica o telegrafi-

ca qualunque trasmissione di suoni, immagini, dati od altro che sia effettuata con collegamento su filo o ad onde guidate ».

L'emendamento Felisetti presenta poi, nella seconda parte del primo comma, una disposizione sulla quale si sono soffermati con particolare attenzione gli onorevoli Accreman e Padula. È chiaro che con essa, rispetto al testo del Senato, si realizza un salto qualitativo, in quanto si passa dalla pura e semplice repressione di alcune violazioni della privatezza alla tutela di un diritto generale alla riservatezza. È inevitabile fare valutazioni problematiche considerando gli elementi che consigliano tale soluzione, senza dimenticare però i fatti negativi che ne possono derivare. È evidente che, sulla base del testo del Senato, si è puniti se si ascolta indebitamente una persona nella sua abitazione, mentre è molto dubbia la punibilità di chi registra conversazioni nell'ufficio cambi della Banca d'Italia. È però altrettanto ovvio che se estendessimo la punibilità a qualsiasi interferenza nelle altrui attività, finiremmo con il limitare in modo pesante l'esercizio di attività legittime: si pensi in campo giornalistico al diritto di cronaca! Vorrei sottoporre alla Commissione la proposta di valutare una soluzione intermedia, cui aveva accennato, anche se in relazione ad altro capoverso, l'onorevole Padula; dovremmo considerare se sia opportuno mantenere il testo proposto dall'onorevole Felisetti, introducendo però una particolare considerazione del dolo. L'uso dell'avverbio « indebitamente » è uno schermo molto fragile a difesa di coloro che esercitano un'attività lecita. Se lo sostituissimo con un altro, come « illegittimamente » o « illecitamente », probabilmente i pericoli potrebbero essere minori.

Certo è difficile, attraverso una formulazione legislativa, riuscire nel contempo a reprimere alcuni tipi di attività e a salvaguardarne altri, senza fare riferimento ad un ben definito criterio discretivo. Mi rendo conto io stesso che l'ipotesi di soluzione, attraverso una modifica dell'elemento del dolo, può lasciare incertezze che non so come la dottrina risolverà. Mi rimetto alla Commissione.

Dopo aver espresso il parere sul primo comma dell'emendamento, passo al secondo ed al terzo comma di esso.

Avanzo in primo luogo una osservazione formale. Mi sembra che la disposizione sulla punibilità a querela di parte debba essere posta prima della norma sull'aumento della pena, nel caso in cui il pubblico ufficiale sia soggetto attivo o passivo del reato. Quindi, dopo il secondo comma dell'emendamento, occorrerebbe inserirne un altro così strutturato: « I reati sono punibili a querela della persona offesa ». Conseguentemente l'ultimo comma dell'emendamento andrebbe soppresso.

Quanto al penultimo comma, lo lascerei così com'è fino alle parole « investigatore privato ». Mi rimetto alla Commissione per la seconda parte di esso, cioè sulla questione della parificazione, ai fini dell'aumento di pena e della punibilità d'ufficio, dell'ipotesi in cui soggetto passivo del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Per concludere, la prima parte dell'emendamento Felisetti, con le modifiche formali che ho suggerito, dovrebbe far parte di una disposizione autonoma, di cui la Commissione dovrà stabilire la collocazione. La seconda parte del primo comma può essere accettata con la sostituzione dell'avverbio « indebitamente » con un altro che eviti ogni pericolo per l'esercizio di attività legittime soprattutto nel settore della stampa. La punibilità a querela di parte va regolata immediatamente dopo il secondo comma. Sono favorevole alla disposizione di cui al terzo comma, salvo l'ultima parte, per la quale mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Propongo una breve sospensione della seduta, per consentire alla Commissione di trovare un'intesa sull'articolo 1. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 11,30.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo al relatore se pensi che si possa accantonare l'esame dell'articolo 1 e proseguire la discussione sui successivi articoli oppure se ritenga che vi sia una connessione tra il primo articolo e quelli successivi tale da impedirci di adottare questo metodo.

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 1 sintetizza la filosofia del provvedimento nel suo complesso. A mio avviso, superato lo scoglio dell'articolo 1 ci troveremo a fare quasi esclusivamente valutazioni tecniche su tutti gli altri articoli.

Non mi pare quindi possibile accantonare l'esame dell'articolo 1 e proseguire il dibat-

tito sugli altri articoli; adottare questo metodo significherebbe... iniziare la casa dal tetto.

FELISETTI. A mio avviso sarebbe invece molto utile proseguire la discussione sugli altri articoli, poiché esaminando il provvedimento nel suo complesso possiamo individuarne la intelaiatura generale per poi risalire alla impostazione da dare appunto allo articolo 1.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Allo stato attuale della discussione mi sembra accettabile la proposta avanzata dall'onorevole Felisetti.

PRESIDENTE. Dobbiamo certamente sospendere la discussione dell'articolo 1 poiché sono stati avanzati tanti problemi che vanno affrontati con calma. Resta da stabilire se a questo punto sospendiamo solo la discussione dell'articolo 1 o rinviamo il seguito dell'intero dibattito ad un'altra seduta. Su questo punto vorrei sentire il parere dei vari gruppi.

SPAGNOLI. Non sono sicuro che la soluzione da dare all'articolo 1 condizioni tutto il resto del provvedimento. Comunque si potrebbe tentare di andare avanti nell'esame degli altri articoli.

CASTELLI, *Relatore*. A me sembra che continuare la discussione senza prima avere preso una decisione sull'articolo 1 significhi adottare un comportamento anomalo; non potremmo infatti definire la struttura giuridica di un istituto di cui ancora si ignora la portata ed il contenuto.

SPAGNOLI. Sull'emendamento Felisetti il gruppo comunista ha già espresso il suo parere, ampiamente motivato, e ci siamo dichiarati favorevoli all'approvazione del testo del Senato. Il problema è fortemente politico, non si tratta di filosofia né di questioni di carattere tecnico, ma di una scelta politica di fondo. Se altre parti hanno dubbi, sta a loro chiedere pause o dilazioni. Per parte nostra non chiediamo né pause né dilazioni; siamo pronti ad approvare l'articolo 1 nel testo del Senato.

SPERANZA. Il gruppo democristiano è convinto che le eccezioni avanzate dall'onorevole Spagnoli siano fondate. Pertanto siamo dell'opinione di mantenere il testo del Senato, con gli eventuali adattamenti.

MANCO. Sono di diverso avviso. Premetto che non vedo questa drasticità di differenze politiche. L'ambito del reato è la questione principale, mentre il problema del soggetto passivo del reato nel caso in cui sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio è una delle questioni secondarie. L'onorevole Castelli propone di discutere prima l'articolo 1, mentre l'onorevole Felisetti suggerisce di discutere contemporaneamente gli articoli 1 e 3, anche se sarebbe più importante discutere prima l'articolo 3, per poi risalire all'intelaiatura generale dell'articolo 1. Accetto questa tesi e sono del parere di andare avanti nella discussione dell'emendamento Felisetti e di risolvere nel contempo anche i problemi relativi all'articolo 3.

FELISETTI. Mi sono già dichiarato favorevole alla alternativa postaci dal presidente, e cioè accantonare l'esame dell'articolo 1 per passare a quello dei successivi articoli del provvedimento. Da questo esame potremo renderci conto meglio delle esigenze da soddisfare attraverso l'articolo 1. Bisognerebbe inoltre che ci intendessimo su alcuni punti che riguardano gli articoli 2 e 3.

Per esempio, le « comunicazioni » di cui si parla all'articolo 2 sono intese solo nell'ambito dei luoghi cui si riferisce l'articolo 614 o invece si riferiscono a qualsiasi luogo?

Lo stesso discorso vale per l'articolo 3; le installazioni di apparecchiature cui si riferisce tale articolo sono forse solo quelle effettuate nell'ambito dei luoghi indicati nell'articolo 614? Ecco quindi che risolvendo questi quesiti ci rendiamo conto della portata da dare all'articolo 1.

SPAGNOLI. Vorrei soltanto precisare che questo progetto di legge si prefigge essenzialmente di garantire la libertà di comunicazione in qualsiasi luogo e modo avvenga, punendo chiunque si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata dei cittadini.

L'elemento che ci preoccupa è quello della estensione del principio della tutela della vita privata quando questa si svolga in determinati luoghi. Non dobbiamo però dimenticare che l'uomo pubblico ha una vita privata che, quando si svolge fuori dell'abitazione, è sottoposta a controlli e valutazioni.

PRESIDENTE. Se, per esempio, un uomo politico va a giocare in un casinò e gli fanno una fotografia le ipotesi sono due: o ritiene che si tratti di un fatto illecito, ed allora

non lo doveva compiere, oppure ritiene che si tratti di un fatto lecito ed allora la fotografia non acquista un particolare significato.

MANCO. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Colui che non fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione telefonica o telegrafica attraverso strumenti già installati fraudolentemente è punibile o no?

CASTELLI, *Relatore*. Mi sembra che il problema vada posto in termini diversi. Se ella intende riferirsi a una persona che ascolta in modo fortuito, dopo che è stata effettuata da altri l'istallazione di apparecchi, non so come possa esservi punibilità. Proprio la logica di una tutela di singoli aspetti e non di un diritto astratto alla riservatezza assoluta esclude la punibilità di un'intercettazione telefonica casuale. Converrebbe peraltro che, a questo punto, la discussione procedesse nell'ordine previsto dal regolamento.

FELISETTI. Chiarita in questi termini la portata autonoma delle singole disposizioni, ritiro l'emendamento, in modo che si possa modificare, in quanto occorra, il testo del Senato.

PRESIDENTE. Sta bene. Resta da vedere se si intendano allora proporre emendamenti di più limitata portata, migliorativi del testo dell'articolo 1 così com'è stato approvato dal Senato.

ACCREMAN. Faccio osservare che la norma di cui all'articolo 3 punisce con una pena fino a quattro anni di reclusione una attività che può essere considerata solo preparatoria dell'attività definita invece con l'articolo 1. Per risolvere tale problema o puniamo con la stessa pena le due differenti attività oppure, se vogliamo mantenere una differenziazione nella pena, dobbiamo trovare una formulazione diversa. Si potrebbe dire infatti « salvo che il fatto non costituisca altro reato », oppure « salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ».

FELISETTI. Il testo del Senato prende in considerazione anche l'ipotesi della installazione.

ACCREMAN. Non è esatto, perché secondo il testo del Senato colui il quale installa una microspia in una casa di abitazione è punito, *ex* articolo 617-*bis*, con la pena fino a 4 anni, mentre una pena minore è prevista, *ex* articolo 615-*bis*, per chi installa e si procura notizie, cioè svolge una attività ulteriore. Per questo motivo presenterò un formale emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Accreman ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1:

Aggiungere al primo comma, dopo le parole: « è punito » *le altre*: « salvo che il fatto non costituisca altro reato ai sensi degli articoli 617, 617-*bis*, 617-*ter* ».

MANCO. A me sembra che si debba adottare la procedura contraria, e cioè è nell'articolo 617-*bis* che si deve richiamare la norma contenuta nell'articolo 1.

ASSANTE. L'articolo 617-*bis* si riferisce semplicemente alle intercettazioni telefoniche. Non ci dobbiamo dimenticare che questo è un provvedimento di legge inteso a dare attuazione all'articolo 15 della Costituzione.

L'articolo 615-*bis* riguarda una fattispecie diversa dalle intercettazioni telefoniche. Possiamo discutere se in effetti la pena ivi prevista sia giusta o meno, ma si tratta comunque di due fattispecie diverse.

MUSOTTO. Si segue una tecnica legislativa assolutamente attendibile ed accettabile, perché si stabilisce il principio generale (« chiunque si procura ») e poi si indicano i mezzi. L'installazione non è un tentativo, ma un reato di azione che si realizza nel momento dell'installazione; inoltre deve essere realizzato con mezzi idonei. Si tratta quindi di un'ipotesi criminosa diversa. È inutile aggiungere in esso il riferimento all'articolo 615-*bis*.

FELISETTI. Oltre ai motivi illustrati dall'onorevole Musotto, che mi trovano consenziente, contro la proposta dell'onorevole Accreman ve n'è un altro. Nell'articolo 1 si dice: « Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura... »: questo inciso può dare luogo a due diverse possibilità strumentali. L'ipotesi di colui che si procura notizie attraverso mezzi da lui stesso installati è un'ipotesi autonoma e autonomamente punibile; vi è poi l'altra ipotesi, di chi si procura notizie attraverso apparecchi da altri installati. Quindi non mi sembra accettabile l'assimilazione di entrambe le ipotesi nella stessa fattispecie punitiva.

ACCREMAN. Vorrei fare un'ipotesi. Se una persona viene rinviata a giudizio per aver inserito una microspia in un telefono di una casa privata, viene rinviata a giudizio secondo l'ipotesi prevista dall'articolo 617-*bis;* il reato contestato comporta quindi una pena da uno a quattro anni. Ma questa persona, o il suo difensore, può addurre che si tratta di un errore, in quanto, avendo inserito quella microspia senza captare nulla, non ha fatto altro che compiere un tentativo; l'installazione infatti non è altro che un'attività preparatoria al fine di procurarsi indebitamente notizie, quindi questa persona deve andare non in tribunale, ma in pretura, perché la pena massima è di tre anni.

Questa ipotesi può concretamente verificarsi.

CASTELLI, *Relatore*. Nonostante l'ardore con cui l'onorevole Accreman ha difeso la sua tesi, sono spiacente di dover confermare che il relatore non ne è minimamente convinto, mentre è persuaso dalle argomentazioni addotte dall'onorevole Musotto. Chiunque installi in una casa privata apparecchi al fine di ascoltare, non compie un tentativo del reato previsto dall'articolo 615-*bis*, ma commette il diverso reato previsto dall'articolo 617-*bis*.

Auguro all'avvocato Accreman di riscuotere successo quando sosterrà la tesi, che ha esposto a questa Commissione, davanti al tribunale di Rimini. Come relatore non condivido, però, la tesi dell'onorevole Accreman. Per mantenere una differenziazione, nel minimo, della pena mi riservo di presentare formale emendamento.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, concordando con il relatore, non accetta l'emendamento Accreman.

SPAGNOLI. Il problema potrebbe risolversi unificando le sanzioni previste dagli articoli 615-*bis* e 617-*bis*. A tal fine, al secondo alinea dell'articolo 1 del progetto di legge bisognerebbe sostituire le parole « da sei mesi a tre anni » con le altre « da uno a quattro anni ».

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, alla fine del primo comma, la parola « tre », *con l'altra* « quattro ».

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore.

SPAGNOLI. Non insisto sul mio emendamento.

FELISETTI. A mio avviso sarebbe più giusto aumentare la pena nell'ipotesi prevista dall'articolo 3. A me sembra infatti che l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche sia un reato che denuncia una preordinazione di altre attività illecite.

MANCO. Faccio osservare che le differenziazioni di pena si fanno sul massimo e non sul minimo. Se riteniamo quindi che le ipotesi previste nei successivi articoli 2 e 3 siano più gravi di quella prevista con l'articolo 1 dobbiamo allargare il massimo.

CASTELLI, *Relatore*. Insisto sul mio emendamento.

MUSOTTO. Dichiaro che voterò contro l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Castelli all'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

ART. 1.

Dopo l'articolo 615 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 615-*bis*. — (*Interferenze illecite nella vita privata*). — Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servi-

zio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 617. — (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni telegrafiche o di conversazioni telegrafiche o telefoniche*). — Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione telegrafica o telefonica a lui non diretta o di una conversazione telefonica tra altre persone, ovvero le interrompe o le impedisce, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

L'onorevole Felisetti ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 617 del codice penale, dopo le parole: « a chiunque rivela », *aggiungere le parole:* « o diffonde, mediante qualunque mezzo, anche a modo di informazione, anche sotto il profilo della sola esistenza »;

Al terzo comma del nuovo testo dell'articolo 617 del codice penale, dopo le parole: « in danno di un pubblico ufficiale » *aggiungere le parole:* « o incaricato di pubblico servizio... ».

FELISETTI. Penso che gli emendamenti si illustrino da soli, perché sono chiari.

CASTELLI, *Relatore*. Sono favorevole agli emendamenti Felisetti che, come ha detto lo stesso presentatore, sono chiari e non richiedono commenti.

SPAGNOLI. Credo che con l'emendamento al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 617 del codice penale si creerebbe una diversità di situazioni. All'articolo 615-*bis* figura l'espressione « chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione »; e già la dizione « qualsiasi mezzo di pubblica informazione » non è precisa, perché non si sa se si tratta di mezzo pubblico o di mezzo d'informazione diretto al pubblico. Ora si vorrebbe usare l'espressione « mediante qualunque mezzo ». È già diverso. E mentre nell'articolo 615-*bis* si parlava di notizie o immagini, qui si prende in considerazione anche il profilo della sola esistenza. Si creerebbe quindi una diversità di situazioni in parte giustificata dalla diversa finalità delle norme, ma poiché intercettazioni telefoniche si possono attuare anche in domicili privati, vi potranno essere casi in cui non si saprà se applicare l'articolo 615-*bis* o il 617.

Se la notizia della semplice esistenza di telefonate ha valore, tuttavia non merita una tutela penale se non comprende anche un minimo di contenuto della telefonata stessa.

FELISETTI. Devo precisare che le parole « o diffonde, mediante qualunque mezzo, anche a modo di informazione, anche sotto il profilo della sola esistenza » si inseriscono nel testo prima delle parole « in tutto o in parte, il contenuto ». È quindi il contenuto il complemento oggetto dell'azione del rivelare; contenuto che può essere rivelato in termini espliciti oppure implicitamente, attraverso la notizia dell'esistenza di telefonate.

Circa la seconda obiezione, o si concepisce un diverso sistema di tutela per le intercettazioni visive o acustiche che riguardano la sfera della vita privata, per le quali occorre, perché il fatto sia rilevante penalmente, che la diffusione sia pubblicizzata, oppure bisogna uniformare le previsioni relative ai due mezzi di intercettazione. Circa, cioè, la rivelazione di intercettazioni attinenti non più all'ambito strettamente privato, si dovrebbero riportare le due ipotesi di rivelazione nello stesso ambito di pubblicizzazione.

Mi rimetto comunque alla Commissione per quanto riguarda l'accoglimento dei due emendamenti.

CASTELLI, *Relatore*. Ritengo superate le perplessità, ma non mi oppongo ad eventuali

emendamenti che chiariscano ulteriormente il contenuto dell'articolo.

ASSANTE. Mi sembra che l'emendamento al secondo comma sia inutile e superfluo, perché il verbo « rivela » comprende ogni ipotesi.

SPAGNOLI. L'emendamento comprende la rivelazione in qualsiasi caso e con qualsiasi mezzo?

FELISETTI. In effetti, considero fondata l'obiezione circa la diversità, tra l'articolo 1 e l'articolo 2, della disciplina della pubblicità, rilevante agli effetti penali, della notizia.

SPAGNOLI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su un problema importante, circa il modo di realizzare il reato: altro è se rivelo una cosa personalmente, altro è se la rivelo con mezzi di pubblicità. L'emendamento estende la sanzione penale alla diffusione delle notizie mediante qualunque mezzo di pubblica informazione o di informazione al pubblico. Se si sceglie questo criterio, lo si deve seguire per tutte le fattispecie, perché a questo punto diventa importante l'elemento della tutela e non soltanto il fatto che la segretezza delle comunicazioni non può essere violata. Ritengo che la scelta fatta in proposito all'articolo 1 sia una scelta sostanziale, a parte la questione terminologica della « pubblica informazione » nel senso di informazione al pubblico. Ritengo quindi che si debba tornare indietro e riaprire il discorso su questo argomento.

FELISETTI. Non ritengo fondate le osservazioni testé esposte, comunque ritiro il mio emendamento riferito al secondo comma dell'articolo 617 del codice penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli, relatore, ha proposto il seguente emendamento:

Al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 617 del codice penale, dopo la parola: « rivela », *aggiungere le altre:* « mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico ».

SPAGNOLI. L'emendamento testé proposto dal relatore appare da condividere. Penso tuttavia che ragioni di omogeneità e di precisione consiglierebbero di adottare la medesima espressione anche nell'articolo 1 del progetto di legge, nel quale figurano invece le parole « mediante qualsiasi mezzo di pubblica informazione ». Mi domando se ciò non possa avvenire in sede di coordinamento finale, come sarebbe auspicabile.

PRESIDENTE. Prima ancora che in sede di coordinamento finale, l'articolo 1 potrebbe essere modificato, nei sensi indicati dall'onorevole Spagnoli, attraverso una correzione di forma da apportare, ad opera della stessa Commissione, al termine della discussione degli articoli e prima della votazione finale.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento del relatore ed il secondo emendamento dell'onorevole Felisetti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castelli.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Felisetti.

(*È approvato*).

ACCREMAN. A mio avviso l'intitolazione dell'articolo dovrebbe essere corretta in conformità alla formulazione che è stata data allo stesso articolo. Nella rubrica si fa riferimento alle « conversazioni telegrafiche o telefoniche », mentre nel corso dell'articolo si menzionano le comunicazioni telegrafiche o telefoniche e le conversazioni telefoniche.

MANCO. Vi possono essere delle conversazioni telegrafiche fatte via *telex*. Si potrebbe quindi presentare un emendamento sostitutivo del secondo alinea.

CASTELLI, *Relatore*. In relazione a questo problema, desidero presentare un formale emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castelli e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo alinea con il seguente:

« ART. 617 (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*). Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ».

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia.* Naturalmente lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castelli-Manco.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, che, a seguito delle modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 2.

L'articolo 617 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 617 (*Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche*). Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato ».

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO